



**Ministero Delle Infrastrutture E Dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Anzio**

ORDINANZA N. 17/2019

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Anzio,

- VISTA** la propria ordinanza n° 130/2006, e successive modificazioni ed integrazioni, che approva e rende esecutivo il "Regolamento del Porto di Anzio";
- VISTO** il disposto normativo del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n°81 — "Attuazione dell'arti della Legge 3 agosto 2007, n°123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTI** i contenuti del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n°272 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché, di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485";
- VISTA** l'ordinanza n. 15/2014 del 03/03/2014 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio che approva il "Regolamento per la disciplina della viabilità e circolazione nel porto di Anzio";
- VISTO** il verbale di riunione del giorno 24 ottobre 2018 tenutasi presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio con l'Agenzia delle Dogane e con lo SPRESAL Roma 6, ove sono indicate le prescrizioni minime, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inerenti le operazioni di alaggio e varo delle imbarcazioni con autogrù all'interno del bacino portuale nel Comune di Anzio e sulle banchine del sorgitore;
- VISTA** la nota prot. 61878 datata 09.11.2018 della ASL ROMA 6 — Direzione U.O.C. SPRESAL Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro;
- VISTA** la nota prot. 73486 datata 14.12.2018 della Direzione Interregionale Lazio e Abruzzo — Ufficio delle Dogane di Roma I S.O.T. di Pomezia;
- RITENUTO NECESSARIO** procedere ad una revisione delle norme che regolano l'attività di alaggio varo a mezzo di gru semoventi nell'ambito portuale di Anzio;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte Marittima;

ORDINA

Articolo 1 — Area alaggio/varo

Le operazioni di alaggio e varo, nell'ambito del porto di Anzio con l'impiego di gru semoventi, sono consentite esclusivamente lungo il III braccio del Molo Innocenziano, salvo i casi di necessità ed urgenza disposti dall'Autorità Marittima. L'area portuale, individuata quale idonea all'esecuzione dell'operazione, anche in considerazione della portata delle banchine portuali in

funzione delle misure di stazza dell'unità da alare/varare, dovrà essere opportunamente isolata e mantenuta sgombra durante tutto il periodo di lavoro.

Articolo 2 — Orari

2.1 L'attività di alaggio e varo a mezzo di gru semoventi nel porto di Anzio è consentita di norma dal lunedì al sabato, in orario diurno ad eccezione del periodo di svolgimento dell'asta del pesce presso le locali cooperative pescatori (dalle ore 15.00 alle ore 18.00).

2.2 Durante il periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre, nella giornata del sabato, l'attività può essere svolta esclusivamente dalle ore 05:30 fino alle ore 07:30.

2.3 Durante il trasferimento delle unità che dovranno essere alate/varate bisogna prestare la massima attenzione a pedoni e/o autoveicoli in modo tale da non creare intralcio alla circolazione; durante il periodo estivo, in considerazione della notevole affluenza che si verifica con l'arrivo e la partenza delle unità che collegano Anzio con le Isole Pontine, nell'area antistante Piazzale S. Antonio, è necessario attendere il deflusso dei passeggeri.

Articolo 3 - Comunicazioni

3.1 L'impiego e/o l'esercizio di gru semoventi nel Porto di Anzio, finalizzato all'attività di alaggio e varo di piccole e medie unità da diporto, motopescherecci ed altro naviglio mercantile, è subordinato alla preventiva comunicazione della ditta esecutrice (già autorizzata ex art. 68 C.N. per l'attività nel porto di Anzio) da inoltrarsi all'Autorità Marittima almeno 24h prima dell'inizio dell'operazione medesima e conforme al modello allegato alla presente Ordinanza (**All. A**), che dovrà essere trasmesso a mezzo Pec: "cp-anzioapec.mit.gov.it".

3.2 Eventuali deroghe potranno essere concesse dall'Autorità Marittima in caso di comprovata eccezionalità, urgenza e laddove le operazioni siano necessarie ai fini della salvaguardia della pubblica e provata incolumità ovvero a salvaguardia dell'ambiente marino e costiero.

Articolo 4 — Prescrizioni

4.1 Ogni operazione dovrà effettuarsi esclusivamente impiegando personale tecnico dipendente della ditta, idoneamente equipaggiato, opportunamente formato ed in possesso delle certificazioni previste per l'utilizzo di gru o similari.

4.2 Durante l'operazione di movimentazione (alaggio e varo) delle unità navali, non vi dovrà essere personale a bordo delle stesse.

4.3 La ditta esecutrice dell'operazione di alaggio e varo dovrà, altresì, munirsi di idonea polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni a cose e/o persone che potranno derivare dall'attività de quo.

4.4 Verificare che la zona, compreso lo specchio acqueo, interessata dalle operazioni sia libera da ingombri, veicoli ed altre unità navali.

4.5 Le gru semoventi sono autorizzate a permanere nella zona alaggio e varo il tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle operazioni; terminate le operazioni dovranno uscire dal porto.

4.6 Le aree adibite alle attività devono essere lasciate sgombrare da ogni attrezzatura al termine di ogni attività.

4.7 E' vietato generare inquinamenti sia sulla banchina che in mare, curando di rimuovere ogni singolo rifiuto, nonché ogni materiale al termine delle operazioni.

4.8 E' necessario interrompere immediatamente le operazioni di alaggio e/o varo, qualora nel corso dell'esecuzione delle stesse dovessero crearsi situazioni di pericolo, anche potenziale, dandone contestualmente tempestiva comunicazione alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio. Tel: 06/9844683.

4.9 Nelle operazioni portuali il datore di lavoro si dovrà ottenere a quanto previsto dall'articolo 4 del D.lgs. 272/1999;

4.10 La ditta esecutrice dovrà nominare un responsabile delle operazioni di alaggio e varo allo scopo di garantire e vigilare sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nonché sulla corretta esecuzione delle operazioni cantieristiche;

4.11 Le attrezzature utilizzate per il sollevamento e i relativi accessori (fasce, catena, ganci...) per la movimentazione dei carichi, tra cui alaggio e varo delle imbarcazioni, dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 D.lgs. 272/1999 ed oggetto di idonea verifica, anche in relazione a quanto indicato nell'articolo 15 del D.lgs. 272/1999 e artt. 71 (obblighi del datore di lavoro) e 72 (obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso) D.lgs. 272/1999;

4.12 E' fatto obbligo agli addetti ai lavori di utilizzare i dispositivi di protezione individuali previsti dalle normative vigenti;

4.13 Durante le fasi di sollevamento è vietato l'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone e/o mezzi in genere non addetti ai lavori nell'area interessata dalle operazioni; a tal fine, la zona delle operazioni, dovrà essere opportunamente interdetta con apposite transenne o nastro bicolore e idonei cartelli;

4.14 Durante le operazioni di alaggio e varo, la ditta esecutrice ha l'obbligo di sistemare tutti i sistemi antincendio ed antinquinamento;

4.15 La ditta esecutrice dovrà assicurarsi che lo spazio di manovra sia libero e a distanza di sicurezza dalle eventuali linee elettriche presenti nella zona delle operazioni;

4.16 Le operazioni di alaggio/varo dovranno essere eseguite ad idonea distanza da eventuali operazioni limitrofe potenzialmente pericolose e/o incompatibili (rifornimento combustibile, saldatura/lavori con fiamma, ...);

4.17 L'unità impegnata nelle operazioni di alaggio/varo deve essere scarica di merci, liquidi o gas infiammabili e/o inquinanti;

4.18 E' vietato:

- lasciare il carico sospeso incustodito;
- sollevare carichi superiori alla portata nominale e/o carichi che compromettano la stabilità delle attrezzature e accessori;
- utilizzare i mezzi di sollevamento quando gli stessi non siano perfettamente rispondenti in tutte le loro funzioni operative;
- utilizzare, nell'ambito portuale, mezzi meccanici e carrelli per trasporto imbarcazioni in genere non regolarmente omologati e collaudati.

4.19 Per le operazioni di alaggio e varo delle imbarcazioni da diporto immatricolate, motopescherecci ed altro naviglio mercantile iscritto nei Registri, ad eccezione dei casi di urgenza direttamente disposti da questa Autorità Marittima, è necessario il rilascio di **preventiva autorizzazione** da parte dell'Agenzia delle Dogane — S.O.T. di Pomezia — Ufficio di Anzio, pertanto, è necessario che almeno 48h prima dell'inizio dell'operazione medesima sia compilato il modello allegato alla presente ordinanza (all. B) ed inoltrato all'Agenzia delle Dogane — S.O.T. di Pomezia — Ufficio di Anzio alla seguente email:

dogane.roma1.pomezia@adm.gov.it. Quest'ultima valuterà la necessità di un eventuale intervento di suo personale o della locale Guardia di Finanza.

Articolo 5 - Manleva

La ditta esecutrice, a seguito della notifica e con accettazione delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, assume formale impegno di piena osservanza delle stesse ed accetta di manlevare, nei limiti dei propri poteri di rappresentanza, l'Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e / o beni, in dipendenza dell'attività oggetto del presente provvedimento ed anche qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni, di cui al presente provvedimento.

Articolo 6 - Abrogazioni

L'art. 20 del Regolamento del Porto di Anzio approvato con ordinanza n. 130/2006 e l'ordinanza n. 13 del 16/02/2011 sono abrogati ed integralmente sostituiti dalla presente che diventa immediatamente esecutiva.

Articolo 7 - Sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ove il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e saranno ritenuti responsabili civilmente e penalmente degli eventuali danni che dalla loro condotta trasgressiva dovessero derivare.

Articolo 8 - Pubblicità

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.guardiacostiera.it/anzio sezione ordinanze.

Anzio, 01/03/2019

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Enrica NADDEO
(Copia conforme all'originale sottoscritta
con firma autografa e conservata
presso questo ufficio - Art. 19 DPR 445/2000)

AII. A

**Alf Ufficio Circondariale Marittimo di Anzio
Sezione Tecnica**

Il sottoscritto _____, nato a _____ (__) il _____ e
residente a _____ in via _____ n. _____, in qualità di
_____ della Ditta Individuale denominata _____,
con sede in via _____

COMUNICA

che il giorno _____ * alle ore _____ effettuerà l'alaggio/varo
dell'unità _____ lungo la banchina _____ del Porto di Anzio.

A tal fine, ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 17/2019 dell'Ufficio Circondariale Marittimo, dichiara
che la Ditta in questione è in possesso di quanto segue:

- iscrizione al n° del Registro del Compartimento Marittimo di Roma, ex art. 68 del Codice Navigazione;
- rinnovo dell'autorizzazione ad effettuare l'attività di alaggio e varo per l'anno in corso;
- iscrizione alla Camera di Commercio ovvero di aver idonea certificazione rilasciata dalla competente Autorità;
- certificato ex E.N.P.I. di collaudo e relative revisioni della gru utilizzata.

Dichiaro, inoltre, di essere a conoscenza che le operazioni in argomento devono essere
effettuate da personale tecnico dipendente della Ditta.

Il sottoscritto è informato, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003, n° 196, che i dati sopra
indicati verranno trattati in base alla normativa vigente esclusivamente per finalità connesse al
conseguente procedimento,

Anzio, _____

LA DITTA ESECUTRICE

* indicare fascia oraria di 2 (due) ore.

All, B

**Alla Agenzia delle Dogane
S.O.T. di Pomezia
Ufficio di Anzio**

Il sottoscritto _____, nato a _____ (___) il _____ e residente a _____ in via _____ n. _____, in qualità di _____ della Ditta Individuale denominata _____ con sede in _____ Via _____

CHIEDE

l'autorizzazione per il giorno _____ * alle ore _____ all'operazione di alaggio/varo dell'imbarcazione da diporto/motopeschereccio/motobarca iscritta al n° _____ dei RR.I.DD. /

[RR.NN.MM.](#) e GG. di _____ lungo la banchina del Porto di Anzio.

A tal fine, ai sensi dell'art. 4.19 dell'ordinanza n. 17/2019 dell'Ufficio Circondariale Marittimo, dichiara che la Ditta _____ è in possesso di quanto segue:

iscrizione al n° _____ del Registro del Compartimento Marittimo di Roma, ex art. 68 del Codice Navigazione;

- rinnovo dell'autorizzazione ad effettuare l'attività di alaggio e varo per l'anno in corso;
- iscrizione alla Camera di Commercio ovvero di aver idonea certificazione rilasciata dalla competente Autorità;
- certificato ex E.N.P.I. di collaudo e relative revisioni della gru utilizzata;
- licenza di navigazione dell'unità da alare/varare;
- licenza di pesca dell'unità da alare/varare (se trattasi di motopeschereccio).

Dichiaro, inoltre, di essere a conoscenza che le operazioni in argomento devono essere effettuate da personale tecnico dipendente della Ditta.

Il sottoscritto è informato, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003, n° 196, che i dati sopra indicati verranno trattati in base alla normativa vigente esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.

Anzio, _____

LA DITTA ESECUTRICE

* indicare fascia oraria di 2 (due) ore.